

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 05870/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso, numero di registro generale 5870 del 2024, proposto da:

Maria Di Napoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, Maria Bianca D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, palazzo San Giacomo;

Formez P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;

***nei confronti***

Ornella Solipane, Barbara Carfora, Maria Elena Maisto, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione:***

- a) in parte qua, della graduatoria del 4.10.2024 relativa al concorso pubblico per esami per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli -n.72 unità con il profilo di Funzionario Socio Educativo per il quale si è concorso - per la parte in cui non considera la ricorrente idonea, per il mancato raggiungimento del punteggio;
- b) della successiva graduatoria con scorrimento della graduatoria detta e nomina di idonei per la funzione, del 30 ottobre 2024 ; c)per quanto occorra, in parte qua del relativo bando laddove indica i “tipi” di quesiti a porsi per la prova scritta; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi i verbali di correzione, gli atti redatti anche dal Formez anche attraverso mezzi informative; e) per l’accertamento del diritto al conseguimento del giusto punteggio e la qualifica, almeno, dell’idoneità al concorso;
- c) per quanto occorra, in parte qua, del relativo bando laddove indica i “tipi” di quesiti a porsi per la prova scritta;
- d) d’ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi i verbali di correzione, gli atti redatti anche dal Formez anche attraverso mezzi informativi;
- e) per l’accertamento del diritto al conseguimento del giusto punteggio e la qualifica, almeno, dell’idoneità al concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Formez P.A.;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Rilevato che è preliminare, rispetto alla decisione della domanda cautelare,

avanzata in ricorso, l'esigenza d'integrare il contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati, trattandosi dell'impugnativa della graduatoria del concorso in epigrafe ed essendo stato, lo stesso ricorso, notificato, allo stato, nei confronti solo di alcune (tre) controinteressate; integrazione del contraddittorio per la quale, nell'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a procedere "ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U), se del caso attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale" dell'Amministrazione indicente il concorso;

Ritenuto che, in ragione della pendente istanza cautelare, il cui esame presuppone, come sopra riferito, l'integrazione del contraddittorio, e dato l'alto numero delle notifiche da compiersi, che possa accogliersi l'istanza di notificazione per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, c.p.a. e 151 c.p.c.;

Ritenuto, pertanto, che:

- la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione, interessata al procedimento su cui si controverte;
- su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito dell'Amministrazione interessata, la stessa Amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento e che lo svolgimento del processo può essere seguito, consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso, nella sottosezione "Ricerca ricorsi";
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si

confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- quanto al costo da addebitare, eventualmente, alla ricorrente, per la pubblicazione sul sito istituzionale e per il rilascio dell'attestazione, si rinvia ai regolamenti vigenti, per il ramo di Amministrazione interessata;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni, entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Ritenuta infine l'opportunità di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio, indicata in dispositivo, anche per la decisione circa la domanda cautelare di parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza di autorizzazione per pubblici proclami, da effettuarsi nei sensi e termini, di cui in motivazione;

rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio al 19 febbraio 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.